



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 28 dicembre 2018 - n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019 2

Legge regionale 28 dicembre 2018 - n. 24

Legge di stabilità 2019 - 2021 8

Supplemento n. 52 - Sabato 29 dicembre 2018

Legge regionale 28 dicembre 2018 - n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
AMBITO ISTITUZIONALE

Art. 1

(Modifiche agli articoli 28 sexies e 59 della l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 28 sexies è aggiunta la seguente:

«*b bis) ai finanziamenti della Regione destinati alla realizzazione di interventi in aree dichiarate in stato di emergenza a seguito di calamità naturali, limitatamente alla durata dello stato di emergenza;*»;

b) dopo la lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 28 sexies è aggiunta la seguente:

«*c ter) ai finanziamenti della Regione destinati agli enti locali per interventi di recupero o anche di rifunionalizzazione di strutture e impianti, di proprietà degli stessi enti, per consentire la riattivazione di servizi di pubblica utilità volti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo delle comunità locali, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.*»;

c) dopo il comma 8 quater dell'articolo 59 è aggiunto il seguente:

«*8 quinquies. La Regione attua la procedura per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio nei casi e con le modalità previste dall'articolo 73 del d.lgs. 118/2011; non costituiscono debito fuori bilancio le spese registrate con impegno assunto al momento in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona e imputato agli esercizi finanziari in cui la spesa diviene esigibile.*».

2. La disposizione di cui all'articolo 28 sexies, comma 3, lettera c ter), della l.r. 34/1978, come introdotta dal comma l, lettera b), del presente articolo, è applicabile anche agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già avviate le procedure per la relativa realizzazione.».

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 3/2013 e abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 6/1995)

1. Alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*5 bis. Ai soggetti di cui al comma 1 sospendi a norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è corrisposto, per la durata della sospensione, a decorrere dalla notifica al Consiglio regionale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato art. 8 del d.lgs. 235/2012 o dalla diversa data da questo indicata, esclusivamente un assegno pari all'indennità di carica ridotta del 90 per cento. In caso di applicazione di misure cautelari restrittive della libertà personale tali da impedire l'effettivo esercizio della carica*

e per tutto il periodo di impedimento, l'assegno di cui al precedente periodo è corrisposto a decorrere dalla data di esecuzione delle misure.»;

b) dopo il comma 5 bis dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«*5 ter. A seguito di cessazione del mandato o sospensione dalla carica di un consigliere regionale, la correzione del trattamento economico al consigliere regionale subentrato spetta dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la relativa surroga o sostituzione.*».

2. L'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 6 (Norme di attuazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e della legge 12 gennaio 1994, n. 30 concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali) è abrogato.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 20/2017)

1. Alla legge regionale 8 agosto 2017, n. 20 (Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«**Art. 8 bis**
(Premi e riconoscimenti)

1. *Per promuovere la cultura e la pratica dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche, nonché l'attenzione a politiche e interventi attuati dalla Regione Lombardia, in sede di programmazione della valutazione ai sensi dell'articolo 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce premi e riconoscimenti per tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato di ricerca finalizzate all'analisi e alla valutazione di politiche regionali, determinando l'ammontare della relativa spesa.*»;

b) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«**Art. 9 bis**
(Disposizioni finanziarie)

1. *Alle spese previste dall'articolo 8 bis della presente legge si provvede con le somme stanziare alla missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo» - programma 01 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 e successivi.*».

TITOLO II
AMBITO ECONOMICO

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 18/2015)

1. Alla legge regionale 1 luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo della legge, al comma 1 dell'articolo 1, alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 5, le parole «sociali periurbani» sono soppresse;

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «agglomerato cittadino» sono inserite le seguenti: «o nelle aree periferiche delle città» e le parole «anch'essi possono essere individuati come possibile strumento di aggregazione sociale» sono soppresse;

d) al comma 1 dell'articolo 4, le parole «di durata almeno triennale» sono soppresse e dopo le parole «agli alunni» sono inserite le seguenti: «dei nidi e»;

e) ai commi 3 e 6 dell'articolo 5, le parole «sociali periurbani e» sono soppresse;

f) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*1. La Regione concede contributi per la realizzazione degli orti di cui all'articolo 1, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.*»;

g) i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 6 sono abrogati;

h) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*4. I contributi di cui al comma 1 possono coprire fino al 50 per cento delle spese ammissibili.*»;

i) al comma 6 dell'articolo 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei tre anni precedenti.»;

- j) al comma 1 dell'articolo 7, le parole «da Regione Lombardia» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo le indicazioni della Giunta regionale.»;
- k) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione può organizzare e promuovere azioni di comunicazione al fine di valorizzare le esperienze più significative.»;

- l) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per le misure di sostegno previste all'articolo 6, quantificate in euro 65.000,00 nel 2019 ed euro 150.000,00 nel 2020, si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» - Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale 2019-2021.

2. A partire dagli anni successivi al 2020 le spese di cui al comma 1 sono rfinanziate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.».

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7 bis
(Distretti del cibo)

1. La Regione promuove l'individuazione di distretti del cibo, così come definiti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), al fine di favorire l'integrazione di attività agricole e agroalimentari caratterizzate da prossimità territoriale, valorizzando, nel più generale contesto dell'economia rurale, il legame con le vocazioni territoriali, le risorse umane e ambientali, la qualità delle produzioni locali e le reti di relazioni esistenti tra imprese, istituzioni e popolazione.

2. La Giunta regionale definisce modalità operative e criteri per l'individuazione dei distretti di cui al comma 1.

3. In fase di prima applicazione, i distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019» sono individuati come distretti del cibo.

4. La Regione può concedere contributi ai distretti del cibo per la realizzazione di programmi di attività in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale. Per i soli distretti del cibo di nuova istituzione può altresì concedere contributi per sostenere la copertura dei costi di costituzione. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, se necessario, in relazione ai contributi di cui al primo periodo, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

5. Alle spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 si fa fronte rispettivamente:

- a) per le spese di natura corrente previste in euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 con le risorse allocate alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» - Programma 1 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale 2019-2021;

- b) per le spese in conto capitale previste in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 con le risorse allocate alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» - Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio regionale 2019-2021.

6. Alle spese di cui al comma 5 incluse nella tabella A allegata alla legge regionale recante «Legge di stabilità

2019-2021» è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio della manovra finanziaria 2019-2021, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Dagli esercizi finanziari successivi al 2021 dette spese sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.»;

- b) dopo il comma 7 dell'articolo 43 è inserito il seguente:

«7 bis) Le somme di cui al comma 7 sono destinate all'esecuzione degli interventi compensativi di cui al comma 3, assicurando la riserva del 20 per cento per interventi in aree in prossimità del bosco trasformato.».

Art. 6
(Modifica all'articolo 22 della l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è apportata la seguente modifica:

- a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Il tesserino è recapitato a mezzo posta al domicilio del cacciatore.».

2. Alle spese di cui al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 26/1993, come modificato dal comma 1 del presente articolo, previste in euro 170.000,00 annui, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» - Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.

3. Alle spese di cui al comma 2, incluse nell'elenco delle spese rideterminabili annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, di cui all'allegato 14 della legge regionale recante «Bilancio di previsione 2019-2021», è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011 e riportato all'allegato 7 della legge regionale recante «Bilancio di previsione 2019-2021».

TITOLO III
AMBITO TERRITORIALE

Art. 7
(Modifiche alla l.r. 33/2015)

1. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale promuove lo sviluppo dell'interoperabilità tra sistemi informativi per consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli sportelli unici e con le strutture comunali competenti in materia sismica e urbanistica.»;

- b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 la parole «in base al sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «mediante i sistemi informativi interoperabili in uso presso le amministrazioni comunali»;

- c) il comma 2 dell'articolo 13 è abrogato, fatti salvi gli effetti prodotti.

2. Alle spese per lo sviluppo dell'interoperabilità tra sistemi informativi integrati finalizzato alla gestione informatica delle pratiche sismiche, di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 33/2015, come modificata dal comma 1 del presente articolo, quantificate in euro 80.000,00 per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 «Soccorso Civile» - Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali» - Titolo 1 «Spese correnti», dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

Art. 8
(Abrogazione della l.r. 38/1988)

1. La legge regionale 4 luglio 1988, n. 38 (Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie) è abrogata.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dalle disposizioni abrogate dal comma 1.

**Art. 9
(Modifiche alla l.r. 26/2003)**

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
- «2 bis. La Regione e gli enti locali prevedono una progressiva dismissione, nell'ambito del servizio della ristorazione collettiva e dell'approvvigionamento della fornitura di derrate alimentari, dei prodotti monouso, come stoviglie e posate, in plastica, sostituendoli con prodotti riutilizzabili, biodegradabili o riciclabili.
- 2 ter. La Regione prevede incentivi per gli enti locali che provvedono, nell'ambito del servizio della ristorazione collettiva delle mense scolastiche e della fornitura di derrate alimentari, all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti riutilizzabili, biodegradabili o riciclabili in luogo dei prodotti monouso in plastica, anche ai fini dell'educazione ambientale.»;
- b) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 43 è inserita la seguente:
- «b bis) le autorizzazioni allo scarico di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e le relative funzioni di controllo, fatte salve le attività di controllo ambientale di competenza dell'ARPA, con applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni di legge.»;
- c) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 48 dopo le parole «servizio idrico integrato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del regolamento del servizio»;
- d) dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 48 è inserita la seguente:
- «i bis) le funzioni di controllo relative alle autorizzazioni di cui alla lettera i), fatte salve le attività di controllo ambientale di competenza dell'ARPA, con applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni di legge.»;
- e) dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 48 è aggiunta la seguente:
- «j bis) l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi di cui all'articolo 126 del d.lgs. 152/2006 previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito, ivi compresi i progetti recanti modifiche agli impianti esistenti.»;
- f) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 52 è aggiunta la seguente:
- «f bis) delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera j bis).»;
- g) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

«Art. 55 bis
(Norma di rinvio)

1. Ove non diversamente disposto, ogni rinvio al d.lgs. 152/1999 contenuto nella presente legge deve intendersi riferito, in quanto compatibile e fatti salvi gli effetti prodotti, al d.lgs. 152/2006.».

**Art. 10
(Modifica dell'articolo 22 ter della l.r. 86/1983)**

1. Al comma 4 dell'articolo 22 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), le parole «enti locali interessati dal parco;» sono sostituite dalle seguenti: «enti locali interessati dal parco. Per i parchi classificati anche agricoli, di cui all'allegato A, escluso il Parco Agricolo Sud Milano, un ulteriore membro è eletto dalla comunità del parco su designazione congiunta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; in caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza dei consigli di gestione di cui al presente periodo, prevale il voto del presidente.».

2. La modifica dell'articolo 22 ter della l.r. 86/1983, di cui al comma 1, si applica dal primo rinnovo dei consigli di gestione dei parchi interessati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di cui al precedente periodo gli statuti dei parchi interessati si intendono automaticamente adeguati, rispetto alla composizione dei rispettivi consigli di gestione, a quanto previsto al comma 1.

**Art. 11
(Disposizioni per lo sviluppo del territorio montano. Modifiche alla l.r. 25/2007, alla l.r. 19/2015 e alla l.r. 40/2017)**

1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
- «3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono riservate ai territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).»;
- b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole «, a seguito dell'approvazione di progetti coerenti con le linee di indirizzo contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR)» sono soppresse;
- c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 è soppresso;
- d) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
- «2. La Giunta regionale, entro nove mesi dall'approvazione del PRS, stabilisce:
- a) gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi, con aggiornamento mediante il DEFR;
- b) le modalità e i criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna ai territori interessati, anche sulla base di indicatori di disagio appositamente individuati.»;
- e) il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
- «3. Con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale avvia la manifestazione d'interesse per la presentazione dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1, da finanziare nel triennio di riferimento, aventi valenza sovra-comunale e carattere strategico; con lo stesso provvedimento sono definite la disciplina generale per la predisposizione e la presentazione dei progetti di sviluppo, per la valutazione, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 2, e l'approvazione, da parte della Regione, dei progetti presentati, nonché le conseguenze in caso di inadempimento o mancata realizzazione dei progetti nei termini stabiliti. Le proposte di progetto di sviluppo sono presentate, di norma, dalle comunità montane territorialmente interessate, previo coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3. I progetti possono essere presentati anche nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) o dei patti territoriali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio).»;
- f) i commi da 4 a 7 bis dell'articolo 5 sono abrogati.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio) è aggiunto il seguente:

«5 bis. Per il finanziamento dei patti territoriali riferiti a progetti di sviluppo degli obiettivi di promozione definiti ai sensi della presente legge, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), la Regione può riservare anche una quota del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4 della stessa l.r. 25/2007.».

3. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori

montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') le parole «dell'articolo 4 della l.r. 25/2007,» sono soppresse.

4. Alle spese derivanti dalle modifiche apportate alla l.r. 25/2007 e alla l.r. 40/2017 dal presente articolo, previste in euro 11.273.000,00 per il 2019 e in euro 13.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, si provvede per pari importo con le risorse stanziata alla Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - Programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019-2021.

5. Alle spese di cui al comma 4, incluse nella tabella A allegata alla legge regionale recante «Legge di stabilità 2019-2021», è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio della manovra finanziaria 2019-2021, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011.

Art. 12 (Modifica alla l.r. 10/2009)

1. Al comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizione in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) sono apportate le seguenti modifiche:

- al secondo periodo prima delle parole: «Le cauzioni prestate a garanzia delle concessioni di uso delle aree del demanio idrico» sono inserite le seguenti: «*Ferma restando la disciplina delle garanzie finanziarie di cui al regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012))*»;
- il terzo periodo è sostituito dal seguente: «*Gli enti pubblici e gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) sono esentati dal deposito cauzionale di cui al precedente periodo, fatto salvo quanto previsto dal r.r. 9/2015.*».

2. La sostituzione del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 10/2009, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, si applica anche alle concessioni e autorizzazioni, rilasciate in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13 (Modifiche alla l.r. 5/2017 e al r.r. 3/2017)

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole «in sede di prima applicazione» sono inserite le seguenti: «*e comunque non oltre il 31 dicembre 2019*» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*e le banche dati dei percorsi già esistenti trasmesse dagli enti territorialmente competenti secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento Regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 «Rete escursionistica della Lombardia»*»;
- dopo il comma 5 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

«5 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 per la fase di prima applicazione, la proposta di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto è preceduta da formale comunicazione agli interessati, effettuata dagli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli interessati possono proporre opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di opposizione, gli enti territorialmente competenti possono procedere con la proposta di inserimento, previa comunicazione agli interessati, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, delle motivazioni della sussistenza di un diritto di uso pubblico sul tratto di percorso di proprietà privata. La presentazione delle proposte di inserimento nella

REL di tratti di percorso di proprietà privata di cui al presente comma è corredata delle comunicazioni inviate ai soggetti interessati, per le successive determinazioni da parte della struttura regionale competente.»;

- dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«1 bis. I percorsi ricompresi nella REL sono considerati di interesse pubblico.»;
- alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 dopo le parole «dei percorsi» sono inserite le seguenti: «*dagli stessi gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali*»;
- alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4, le parole «, di soggetti,» sono sostituite dalle seguenti: «*, di gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti*»;
- dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 è inserita la seguente:

«b bis) coordinano, in caso di percorsi diversi da quelli di cui alla lettera a), gli interventi di manutenzione e recupero»;
- dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«3 bis. Qualora gli interventi di manutenzione dei percorsi di cui al comma 3 o gli interventi di posa e manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 6 riguardino tratti di percorso di proprietà privata recepiti nel catasto in sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto, gli enti territorialmente competenti procedono alle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 5 bis, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 5, comma 1.»;
- al comma 8 dell'articolo 4, le parole «nonché per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali e per interventi di manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «*per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o per interventi di manutenzione della REL o anche delle aree ad essa circostanti, nonché per i mezzi dei gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici che debbano transitare per esigenze di approvvigionamento o manutenzione dei rifugi stessi*»;
- al comma 1 dell'articolo 5, dopo la parola «programma» è inserita la seguente: «*finanziario*»;
- al comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole «Collegio nazionale delle guide alpine e» sono inserite le seguenti: «*ove prescritto ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza*» e le parole «in base alla normativa vigente in materia di sicurezza» sono soppresse;
- dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis
(Ruolo delle province e della Città metropolitana di Milano)

1. Le province e la Città metropolitana di Milano:

- concorrono alla realizzazione del catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione;
- promuovono, unitamente agli enti territorialmente competenti, la diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori;
- possono svolgere funzioni di raccordo e supporto ai comuni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), nello svolgimento delle attività di competenza ai sensi della presente legge.»;
- alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7, le parole «di sport» sono soppresse;
- la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

«c) un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori dei rifugi individuata secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3.»;
- la lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

«d) un rappresentante degli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individuato secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3.».

2. Al comma 6 dell'articolo 3 del regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento Regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 «Rete escursionistica della

Lombardia»), prima delle parole «Nel caso in cui gli enti competenti» sono inserite le seguenti: «In sede di prima applicazione della l.r. 5/2017.».

**TITOLO IV
AMBITO SOCIALE E SANITARIO**

**Art. 14
(Modifiche alla l.r. 21/2013)**

1. Alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

«a) le imprese mediante interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà o per l'innovazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 17 quinquies della l.r. 22/2006.»;

b) al comma 4 dell'articolo 2, le parole «dell'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione ed il lavoro (ARIFL)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS Lombardia)»;

c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, le parole «quando la riduzione d'orario è almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro» sono soppresse;

d) al comma 1 dell'articolo 4, la cifra «100.000,00» è sostituita dalla seguente: «200.000,00» e le parole «del regime di minimis previsto dalla» sono sostituite dalla seguente: «della»;

e) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4, la parola «ARIFL» è sostituita dalle seguenti: «PoliS Lombardia»;

f) dopo il comma 2 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«2 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2 si provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).»;

g) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

**«Art. 5 bis
(Contributi di solidarietà)**

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, a concludere i procedimenti amministrativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga relativi alle annualità 2014-2015-2016, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019», compresi quelli per i quali, allo scadere del termine indicato nella deliberazione di cui al comma 2, non sia stata presentata da parte delle aziende all'INPS la specifica rendicontazione, e a far cessare gli effetti finanziari dei relativi decreti dirigenziali di autorizzazione, fatte salve le situazioni pendenti o di contenzioso.

2. La deliberazione adottata in attuazione di quanto previsto al comma 1 contiene l'indicazione di un termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entro il quale le aziende possono completare la presentazione all'INPS della rendicontazione.

3. Per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga non erogati dall'INPS a fronte di rendicontazione presentata dopo la conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, e comunque entro i termini di prescrizione, le aziende interessate possono inviare alla Regione una specifica richiesta per consentire ai lavoratori destinatari dei suddetti trattamenti di beneficiare del contributo di solidarietà.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi secondo modalità definite dalla Giunta regionale sulla base di una convenzione stipulata con l'INPS e nei limiti dell'importo fissato dal decreto regionale di autorizzazione di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi per i quali i dipendenti non hanno percepito il trattamento.

5. Alle spese derivanti dai contributi di cui al comma 3 si fa fronte, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del d.lgs.

148/2015, mediante accantonamento di quota parte dei residui determinati dall'INPS sulla base delle risorse erogate a seguito della specifica rendicontazione delle aziende.»;

h) dopo il comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Alle spese derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4 si fa fronte nel 2019 fino a un massimo di euro 2.848.460,00 con le risorse regionali già trasferite e appostate sul bilancio di PoliS Lombardia.

3 ter. A decorrere dal 2020 le spese di cui al comma 3 bis sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito delle disponibilità delle risorse della Missione 15 «Politiche per il Lavoro e Formazione» - Programma 03 «Sostegno all'occupazione» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.».

Art. 15

(Integrazione degli articoli 100 e 128 della l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 100 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Al fine di garantire il mantenimento, il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria, le ATS possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato attingendo alle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004), fino ad assicurare il 100 per cento del turnover dell'area veterinaria.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 128 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Al fine di garantire la copertura del costo effettivo dei servizi di controllo sugli impianti di macellazione, le ATS utilizzano gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'Allegato A, sezioni da 1 a 6, del d.lgs. 194/2008 nel caso in cui le maggiorazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo non siano sufficienti a coprire integralmente tale costo.».

Art. 16

(Modifica all'articolo 25 della l.r. 16/2016)

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) le parole «di carattere transitorio» sono soppresse e le parole «integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento del costo della locazione sociale».

Art. 17

(Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 19/2007 e norma di prima applicazione)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 bis dell'articolo 7 bis le parole «presso Finlombarda s.p.a.» sono soppresse;

b) il comma 3 ter dell'articolo 7 bis è sostituito dal seguente:

«3 ter. Il fondo è alimentato da risorse regionali, nonché da eventuali risorse nazionali e comunitarie.».

2. Resta in capo a Finlombarda s.p.a. la gestione amministrativa, contabile e operativa del fondo per l'edilizia scolastica relativamente agli incarichi affidati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Disposizioni relative ai ticket sanitari)

1. E' differito al 31 dicembre 2019 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento qualora sia stata notificata entro il 31 dicembre 2018 al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2019, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

2. E' differito al 31 dicembre 2019 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora sia stato notificato entro il 31 dicembre 2018 al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2019, la competente ATS procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

3. Qualora non sia stato notificato entro il 31 dicembre 2018 il verbale di accertamento di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2019, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2019, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.

4. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza-ingiunzione per i quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1° gennaio 2020. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-ingiunzioni o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di decadenza antecedente il 1° gennaio 2020.

5. I soggetti cui siano notificati entro il 31 dicembre 2019 le ordinanze-ingiunzione o i verbali di accertamento sono ammessi, entro il 30 aprile 2020, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.

6. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri finalizzati all'applicazione uniforme da parte delle ATS delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e ne assicura un'adeguata informazione.

Art. 19 **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 dicembre 2018

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/239 del 17 dicembre 2018)

Supplemento n. 52 - Sabato 29 dicembre 2018

**Legge regionale 28 dicembre 2018 - n. 24
Legge di stabilità 2019 - 2021**

 IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1
(Rifinanziamento di leggi regionali, riduzione
di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)**

1. Per il triennio 2019/2021 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

2. Sono autorizzate per il triennio 2019/2021 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

4. Alle spese autorizzate dal presente articolo è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come riportato all'Allegato 7 alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2019-2021», recante «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale».

**Art. 2
(Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)**

1. Al fine di favorire la competitività delle imprese agricole, è autorizzata per l'anno 2019 un'anticipazione finanziaria fino a euro 250.000.000,00 all'Organismo pagatore regionale per consentire l'erogazione agli agricoltori delle somme dovute per la Politica agricola comune (PAC) in anticipo rispetto ai trasferimenti dell'Unione europea.

2. Per l'anticipazione finanziaria del comma 1 è previsto l'incremento di entrata e di spesa di euro 250.000.000,00, rispettivamente al titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» tipologia 0200 «Riscossione crediti di breve termine» e alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» - Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio regionale 2019-2021.

3. Nel triennio 2019-2021 la Regione riconosce un contributo di euro 500.000,00 annui alla Fondazione Minoprio di Vertemate con Minoprio; a tal fine è autorizzata alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» - Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 1 «Spese correnti» degli esercizi 2019, 2020 e 2021 del bilancio regionale la spesa annua di euro 500.000,00.

4. Al fine di favorire il rinnovo della concessione per il quinquennio 2020-2024 del Gran Premio d'Italia all'Autodromo di Monza, per gli anni dal 2020 al 2024 Regione Lombardia riconosce alla federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia (ACI) un contributo in conto esercizio di euro 5.000.000,00 per ciascun anno.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce termini e modalità per l'erogazione delle risorse e individua i contenuti ai fini della stipula di apposita convenzione con la federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia (ACI) e con Società Incremento Automobilismo e Sport - SIAS s.p.a.

6. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 4 è autorizzata alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» - Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 1 «Spese correnti» la spesa di euro 5.000.000,00 annui per gli anni dal 2020 al 2024.

7. È previsto per gli anni dal 2019 al 2023 un contributo di euro 200.000,00 annui per la realizzazione di interventi di adeguamento o potenziamento infrastrutturale in comune di Senago. L'erogazione annuale avviene a seguito di dichiarazione del comune di Senago da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno, attestante lo stato di avanzamento degli interventi realizzati nell'anno di riferimento. L'importo erogato è pari a quanto attestato dal comune e non può superare il contributo annuale previsto.

8. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 7 è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 la spesa di euro 200.000,00 annui alla Missione 08 «Aspetto del territorio ed edilizia abitativa» - Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio regionale.

9. È riconosciuto per l'anno 2019 un contributo di euro 100.000,00 al comune di Montevicchia per la realizzazione di una biblioteca e centro di aggregazione culturale e sala multifunzionale; a tal fine per l'esercizio finanziario 2019 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali» - Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» - Titolo 2 «Spese in conto capitale», con corrispondente riduzione di pari entità finanziaria alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale».

10. È autorizzata la rimodulazione in spesa per euro 12.500.000,00 dagli anni 2019-2021 agli anni 2020-2023 delle risorse previste all'articolo 1, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 42 (Legge di stabilità 2018 - 2020), destinate all'ulteriore finanziamento del programma FESR 2014-2020 Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» (decisione CE C(2015) 923 del 12 febbraio 2015), al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse provenienti dalle assegnazioni comunitarie e statali.

11. Le restituzioni da parte di Finlombarda s.p.a. delle somme derivanti dai rientri del «Fondo Infrastrutture 2000/2006», previste in entrata al Titolo 4 «Entrate in capitale» - Tipologia 500 «Altre entrate in capitale» dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, per la parte eccedente la copertura finanziaria delle risorse rimodulate ai sensi del comma 10, sono gestite nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica di cui al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e destinate al finanziamento degli investimenti autonomi autorizzati con la presente legge.

12. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 43 (Bilancio di previsione 2018 - 2020) sono riprogrammate e destinate all'incremento della dotazione finanziaria del Fondo di garanzia AL VIA, costituito con legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assessment al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

13. Alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» - Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio regionale è autorizzata per gli anni dal 2019 al 2023 la complessiva spesa di euro 10.000.000,00 suddivisa rispettivamente in euro 500.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 2.000.000,00 per l'anno 2021, euro 3.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 3.500.000,00 per l'anno 2023, da destinarsi nell'ambito della programmazione negoziata alla ristrutturazione della residenza universitaria di Bergamo.

14. Per l'anno 2019 il contributo di cui al comma 3 dell'articolo 1 bis della legge regionale 9 dicembre 1989, n. 69 (Contributo della Regione Lombardia alla Fondazione Lombardia per l'ambiente) è previsto in euro 400.000,00.

15. Al fine di contribuire al miglioramento della qualità dei servizi erogati dal comune di Brescia, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di euro 6.573.400,00 alla Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 11 «Altri servizi generali» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.

16. Nell'ambito dei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto del Consiglio regionale per l'anno 2017 la somma di euro 1.586.199,45, restituita dai gruppi consiliari al termine della X legislatura, è finalizzata in spesa a iniziative dedicate alla ricerca sulle malattie rare. Tale somma è introitata al Titolo 3 «Entrate extratributarie» tipologia 0400 «Altri redditi

da capitale» dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2019-2021 e allocata in spesa alla Missione 13 «Tutela della salute» - Programma 7 «Ulteriori spese in materia sanitaria» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.

17. Per gli anni dal 2020 al 2025 è autorizzata alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» - Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» la spesa complessiva di euro 4.300.000,00, suddivisa rispettivamente in euro 300.000,00 nel 2020, euro 500.000,00 nel 2021, euro 500.000,00 nel 2022, euro 1.000.000,00 nel 2023, euro 1.000.000,00 nel 2024 ed euro 1.000.000,00 nel 2025, da destinarsi al comune di Cassano Magnago per il finanziamento del IV lotto dell'opera viabilistica funzionale al completamento della tangenziale sud del territorio comunale. Le risorse sono assegnate a titolo di cofinanziamento pari al 70 per cento del costo complessivo dell'opera.

18. Alla Missione 6 «Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero» - Programma 01 «Sport e Tempo Libero» - Titolo 1 «Spese correnti» è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 nel 2019 da destinare a iniziative sperimentali di promozione della montagna invernale, in avvicinamento alle Olimpiadi invernali del 2026, per favorire l'utilizzo gratuito degli impianti di risalita in favore dei ragazzi fino ai sedici anni. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua criteri e modalità di erogazione delle risorse nel rispetto della normativa degli aiuti di Stato.

19. Al fine di contribuire alla valorizzazione del Sito archeologico di Ossimo-Pat è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di euro 42.000,00 a favore del comune di Ossimo alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali» - Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.

20. Per il finanziamento degli interventi infrastrutturali dei lavori della metropolitana di Milano-Limbiate è autorizzata in favore dei comuni di Cormano, Paderno Dugnano e Limbiate la complessiva spesa di euro 6.000.000,00 dal 2020 al 2024, suddivisa in euro 1.200.000,00 annui, alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» - Programma 02 «Trasporto pubblico locale» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.

21. La Giunta regionale è autorizzata al rilascio di apposita garanzia per un importo di euro 217.500.000,00 per la realizzazione delle infrastrutture previste dal Dossier di Candidatura ai Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali del 2026, in relazione agli impegni assunti da Regione Lombardia nell'ambito del Protocollo di intesa con CONI, Regione Veneto, comuni di Milano e Cortina e in attuazione delle richieste di cui al punto 6.2 - G.2.5 del «Candidature Questionnaire» del Comitato Olimpico Internazionale.

22. La garanzia di cui al comma 21, fino al valore massimo di euro 21.750.000,00, non costituisce indebitamento e trova adeguata copertura finanziaria per euro 21.750.000,00, pari al dieci per cento dell'importo garantito, nelle risorse proprie stanziata alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021. La rimanente somma di euro 195.750.000,00 è inclusa nel calcolo del limite di indebitamento come riportato alla sezione «DEBITO POTENZIALE» dell'Allegato 13 «Limite di indebitamento» della legge regionale recante «Bilancio di previsione 2019-2021».

23. A partire dal 2019 è autorizzata, a valere sulle risorse dei fondi di cui alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio regionale, l'anticipazione delle risorse per contributi agli investimenti previsti ai commi 71 e 72 dell'articolo 1 del Disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021».

24. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, le società regionali partecipate in modo totalitario di cui alla sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007), e la società a partecipazione regionale Explora s.c.p.a. di cui all'allegato A2 della l.r. 30/2006, concorrono alle misure di contenimento della spesa e, corrispondentemente, sono ridotti per ciascun anno del biennio 2019-2020 i rispettivi contributi di gestione annuali, in misura del 5 per cento rispetto all'importo assestato dell'esercizio finanziario 2018.

25. Per la società Infrastrutture Lombarde s.p.a. la riduzione del contributo di gestione di cui al comma 24 è stata calcolata nella misura dell'11,2 per cento rispetto all'importo assegnato per l'esercizio 2018.

26. Alla società che risulta dal processo di fusione per incorporazione di Lombardia Informatica s.p.a. e di ARCA s.p.a., autorizzata dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 12 (Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali) è riconosciuta la somma fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per la spesa sostenuta per i costi di start-up. A tal fine è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 1.000.000,00 alla Missione 13 «Tutela della salute» - Programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019-2021.

27. Per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico del nodo ferroviario di Bovisa è autorizzata la spesa di euro 7.000.000,00 per il 2021, euro 7.000.000,00 per il 2022 e di euro 16.000.000,00 per il 2023 alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» - Programma 01 «Trasporto ferroviario» - Titolo 2 «Spese in conto capitale».

28. A partire dal 2019, al fine di consentire il completo recupero e riutilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, è autorizzata a valere sulle risorse dei fondi di cui alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio regionale, l'integrazione della spesa prevista alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» - Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio regionale per i contributi ai comuni sulla base dei relativi cronoprogrammi di spesa.

29. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegata alla presente legge è assicurata per gli anni 2019-2021 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'Allegato 7 alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2019-2021», recante «Il rispetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale».

30. Alle spese oltre il pluriennio autorizzate dal presente articolo, riportate nell'Allegato 12 della legge regionale recante «Bilancio di previsione 2019-2021», la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifiche a disposizioni di natura finanziaria)

1. Alla legge regionale 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«6 bis. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, è istituito per le spese in conto capitale, alla Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza» - Programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021, il «Fondo in conto capitale in favore delle vittime del terrorismo - attività economiche», con una dotazione prevista in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, cui si provvede con le risorse stanziata alla Missione 3 «Ordine Pubblico e Sicurezza» - Programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021. A partire dagli esercizi successivi al 2021 alle dotazioni del fondo si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziata alla Missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza» - Programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.»

2. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 42 (Legge di stabilità 2018-2020) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la cifra «20.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «30.000.000,00»;

b) al comma 2, la cifra «270.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «390.000.000,00» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la cui erogazione può essere effettuata in unica soluzione anche in deroga ai termini di cui all'articolo

Supplemento n. 52 - Sabato 29 dicembre 2018

lo 45, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);

- c) alla lettera b) del comma 4 le parole «dall'esercizio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2022».

Art. 4

(Modifiche all'articolo 77 della l.r. 10/2003)

1. All'articolo 77 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 octies, le parole «, nonché in via sperimentale per il primo semestre del 2018,» sono sostituite dalla seguente: «e», e dopo le parole «50.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, dal 1° gennaio 2019, dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.»;
- b) dopo il comma 6 octies è inserito il seguente:

«6 octies 1. Dal 1° gennaio 2019 l'azzeramento dell'aliquota dell'IRAP si applica anche alle nuove imprese di cui al comma 6 octies, costituite tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, ovvero alle sedi o alle unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese nel 2019, localizzate nei comuni fino a 3.000 abitanti; il beneficio di cui al presente comma si applica per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2019. Alle nuove imprese di cui al precedente periodo localizzate nei piccoli comuni come individuati e classificati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), non si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9 della stessa l.r. 11/2004. Per accedere al beneficio, le nuove imprese di cui al presente comma devono rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma 6 novies.»;

- c) al comma 6 undecies le parole «decorrenti dal 1° gennaio 2018 per le nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2018 per le nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 per le nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019», e le parole «nel medesimo anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2018 e 2019»;
- d) al comma 6 duodecies le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
- e) al comma 6 ter decies le parole «e, decorso il periodo di sperimentazione di cui al comma 6 octies, può ridefinire i comuni nei quali è riconosciuto il beneficio sulla base di indicatori di natura demografica, economica, sociale, territoriale e ambientale» sono soppresse.

2. Dall'agevolazione fiscale di cui al comma 1 non discendono nel biennio 2019-2020 impatti finanziari sul bilancio regionale in termini di minori entrate stante l'allargamento della base imponibile al termine del periodo agevolato. Dal 2021 al Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» - tipologia 0101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2019-2021 sono previste maggiori entrate derivanti dalla misura incentivante per euro 4.100.000,00.

Art. 5

(Modifiche agli articoli 12, 35, 38, 39, 44, 48, 49 bis e 93 della l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 12:
- la rubrica è sostituita dalla seguente: «Chiarezza, motivazione degli atti tributari e obbligo di conservazione»;
 - dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. L'obbligo di conservazione di atti e documenti da parte della Regione, stabilito ai soli effetti tributari, è fissato in dieci anni dalla loro esecutività. Sono conservati oltre il termine decennale i soli atti per i quali gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, iniziati prima del decimo anno, non siano ancora stati definiti a tale scadenza.»;

- b) al comma 3 dell'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di atti emessi o aventi scadenza nel corso dell'anno la tassa dovuta non è frazionabile.»;
- c) dopo il comma 7 dell'articolo 38 è inserito il seguente:

«7 bis. L'annotazione al PRA della sentenza di fallimento di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), o del provvedimento di omologazione del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), interrompe l'obbligo di pagare il tributo per i periodi d'imposta successivi alla data della sentenza o del provvedimento di omologazione fino alla chiusura della relativa procedura oppure alla vendita dei veicoli.»;

- d) dopo il comma 3 dell'articolo 39 è aggiunto il seguente:
- «3 bis. Coloro che risultano essere intestatari di un veicolo nei registri di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 94, commi 1 e 4 bis, del d.lgs. 285/1992, nonché degli articoli 247 e 247 bis del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica se risultano proprietari del medesimo veicolo a seguito di esibizione, ai competenti uffici regionali, di atto di data certa da parte del venditore attestante il trasferimento di proprietà non trascritto al PRA.»;

- e) al comma 19 bis dell'articolo 44 dopo le parole «nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2019,» e le parole «nel medesimo anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente nei medesimi anni 2018 e 2019»;

- f) all'articolo 48:
- alla lettera c-quater) del comma 5 le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
 - dopo la lettera c-quater) del comma 5 è aggiunta la seguente:

«c quinquies) veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico, metano/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019, riduzione del 50 per cento per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione.»;
 - alla lettera a) del comma 7 dopo le parole «veicoli elettrici» sono aggiunte le seguenti: «, per i veicoli con alimentazione esclusiva ad idrogeno»;

- g) all'articolo 49 bis:
- il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di contrastare l'evasione della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 52 e 56 del d.lgs. 446/1997, nonché di favorire il recupero delle sanzioni previste per le infrazioni alle disposizioni del d.lgs. 285/1992, commesse dai soggetti indicati all'articolo 39, la Regione può stipulare accordi con le associazioni rappresentative dei comuni e delle province o direttamente con singoli comuni o province o con la Città metropolitana di Milano ovvero con i loro consorzi o con le società dagli stessi interamente partecipate per lo scambio di informazioni inerenti alla circolazione dei veicoli sul territorio lombardo. Il rilevamento della circolazione stradale può essere effettuato anche attraverso un sistema di lettura farghe integrato al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) di cui alle linee di indirizzo emanate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.»;

- al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 le parti definiscono le modalità di adesione al protocollo d'intesa per il collegamento con la banca dati del SCNTT.»;

- h) all'articolo 93:
- al comma 3 bis dopo le parole «medesimo articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «, nonché trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in

materia fiscale e finanziaria), per gli atti impositivi di cui all'articolo 90, commi 5 e 5 bis, della presente legge.»;

2. il comma 3 ter è abrogato.

2. Alle minori entrate di cui al Titolo 01 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa»- tipologia 0101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2019-2021, derivanti dalle lettere e) ed f) del comma 1, previste complessivamente in euro 4.000.000,00 nel 2019, euro 5.000.000,00 nel 2020 ed euro 4.500.000,00 nel 2021, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2019-2021», recante il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

Art. 6

(Misure per il contenimento della spesa pubblica)

1. A decorrere dal 2019, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi, già in essere, in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale, sono rideterminati secondo il metodo di calcolo contributivo.

Art. 7

(Acquisizione partecipazioni Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.)

1. Nel rispetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e nell'ambito del processo di liquidazione di ASAM s.p.a., Regione Lombardia è autorizzata all'acquisizione delle partecipazioni di soci pubblici cessati in Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. fino al valore complessivo di euro 44.942.576,00, per il perseguimento delle finalità istituzionali inerenti e correlate all'esercizio delle funzioni di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete viaria di interesse regionale, oltreché di coordinamento della viabilità e dei trasporti di rilevanza. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua le modalità di acquisizione delle suddette partecipazioni.

2. In attuazione del comma 1 è autorizzata nel 2019 alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generale e di gestione» - Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» - Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» la somma di euro 44.942.576,00 cui è data copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011.

Art. 8

(Misure per politiche ambientali)

1. Ai fini del contenimento della spesa corrente da parte degli enti strumentali di cui alla sezione I dell'Allegato A1 della l.r. 30/2006, il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità 2017-2019) è determinato per l'anno 2019 in euro 5.000.000,00 da destinare alle politiche ambientali.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 dicembre 2018

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/399 del 18 dicembre 2018)



Tabella A
Rifinanziamento di leggi regionali
L.R. 34/78, art 9-ter, III comma, lettera b

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Rifinanziamento legge/nuova autorizzazione	Elementi Legge Stabilità	Spesa 2019	Spesa 2020	Spesa 2021
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RF		117.433,00	50.000,00	50.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RF		268.313.967,00	117.768.726,00	816.006,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	NA	art. 2 commi 1 e 2	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	NA	art. 7	44.942.576,00	-	-
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			5.080.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			559.252,00	2.609.252,00	11.889.250,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			5.089.051,00	5.089.051,00	5.046.264,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	RISCRISSE UMANE			157.600,00	157.600,00	50.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			15.499.070,00	15.299.070,00	26.115.990,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	NA	art. 2 comma 15	6.573.400,00	-	-
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			500.000,00	600.000,00	600.000,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			37.800,00	167.188,00	864.000,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			4.190.000,00	3.980.000,00	1.180.000,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	NA	art. 3 comma 1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			500.001,00	500.001,00	497.001,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			15.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00



Missioni	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Rifinanziamento legge/nuova autorizzazione	Riferimento Legge Stabilità	Spesa 2018	Spesa 2020	Spesa 2021
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	03	EDILIZIA SCOLASTICA			8.107.382,00	1.856.723,00	121.014,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			60.000,00	-	-
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07	DIRITTO ALLO STUDIO			450.300,00	400.000,00	1.900.000,00
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			9.723.347,00	12.285.244,00	2.000.000,00
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	NA	art. 2 comma 19	42.000,00	-	-
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			17.698.938,00	17.115.644,00	11.773.520,00
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	NA	art. 2 comma 9	100.000,00	-	-
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO			6.064.123,00	11.871.000,00	20.421.000,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO	NA	art. 2 comma 1a	500.000,00	-	-
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	02	GIOVANI			650.000,00	2.250.000,00	1.550.000,00
07	TURISMO	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			7.982.094,00	6.841.590,00	8.504.250,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			750.000,00	350.000,00	200.000,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	NA	art. 2 commi 7 e 8	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			56.596.524,57	22.468.478,36	745.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO			3.882.000,00	13.031.092,00	18.480.476,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			750.000,00	385.000,00	350.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	NA	art. 2 comma 14	400.000,00	-	-
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03	RIFIUTI					200.000,00



Missioni	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Rifinanziamento legge/risorsa autorizzazione	Riferimento Legge Stabilità	Spesa 2019	Spesa 2020	Spesa 2021
06	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			2.970.150,63	4.431.656,63	3.910.000,00
06	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			5.985.000,00	5.325.000,00	6.855.000,00
06	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			17.273.000,00	14.773.666,00	23.560.000,00
06	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			10.406.000,00	15.150.000,00	90.000,00
06	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	NA	art. 8	5.000.000,00	-	-
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01	TRASPORTO FERROVIARIO			14.317.000,00	20.730.600,00	22.105.968,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01	TRASPORTO FERROVIARIO	NA	art. 2 comma 27	-	-	7.020.025,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			3.573.904,00	6.052.600,00	19.917.096,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	NA	art. 2 comma 20	-	1.200.000,00	1.200.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			1.465.000,00	3.630.000,00	3.700.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			28.678.000,00	31.585.000,00	45.350.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	NA		-	300.000,00	500.000,00
11	SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			2.448.146,00	2.352.200,00	5.194.413,00
11	SOCCORSO CIVILE	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			2.179.501,00	2.179.501,00	2.179.501,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			12.300.000,00	35.800.000,00	23.500.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ			17.100.000,00	23.700.000,00	29.800.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			885.240,00	433.810,00	2.100.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			3.482.127,00	4.046.842,00	17.315.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	08	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			37.544.089,00	31.598.101,00	37.000.000,00



Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Rifinanziamento legge/nuova autorizzazione	Riferimento Legge Stabile	Spesa 2019	Spesa 2020	Spesa 2021
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	06	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			575.329,00	-	-
13	TUTELA DELLA SALUTE	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA			1.249.281.983,00	1.250.281.983,00	1.250.704.417,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	NA	art. 2 comma 26	1.000.000,00	-	-
13	TUTELA DELLA SALUTE	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI			120.000.000,00	-	-
13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			206.000,00	15.000,00	20.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	NA	art. 2 comma 16	1.586.196,45	-	-
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			61.156.466,00	36.241.897,00	31.050.000,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	02	COMMERCIO - RETTI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			8.151.866,00	18.610.000,00	13.620.000,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	03	RICERCA E INNOVAZIONE			10.461.532,00	19.356.128,00	14.900.000,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			250.000,00	-	500.000,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			86.000,00	-	-
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			16.000.868,00	15.375.868,00	19.658.087,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	NA	art. 2 comma 3	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	02	CACCIA E PESCA			1.300.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	FONTI ENERGETICHE			1.464.000,00	1.474.000,00	19.724.000,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			55.048.514,76	57.434.000,00	42.530.000,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	NA	art. 2 commi 4, 5 e 6	-	-	5.000.000,00



Missioni	Descrizione Missione	Programmi	Descrizione Programma	Rifinanziamento legge/nuova autorizzazione	Riferimento Legge Stabilità	Spesa 2019	Spesa 2020	Spesa 2021
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	NA	art. 2 comma 13	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			3.560.021,00	1.320.000,00	1.755.000,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA			6.723.399,00	6.268.516,00	3.029.130,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	02	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			20.910.520,00	17.844.520,00	17.802.520,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI			22.793.478,00	10.132.770,00	4.241.228,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI	NA	art. 3 comma 2	-	-	30.000.000,00
50	DEBITO PUBBLICO	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			7.866.989,00	11.262.590,00	10.522.664,00
50	DEBITO PUBBLICO	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			8.914.884,00	12.993.742,00	71.620.768,00
					Totale:	2.568.167.569,41	2.168.852.644,99	2.168.349.556,00





Tabella B
Riduzioni di autorizzazioni legislative di spese pluriennali
L.R. 34/78, art. 9-ter, III comma, lettera c

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2015	Spese 2020	Spese 2021
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	100.000,00	250.000,00	70.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	300.000,00	300.000,00	0,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	200.000,00	200.000,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	200,00	0,00	25.000,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	230.000,00	200.000,00	0,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO	650.940,00	750.000,00	0,00
07	TURISMO	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	380.340,00	380.340,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	3.000.000,00	0,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	70.000,00	0,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	13.500,00	0,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE	181.352,00	50.000,00	0,00





Missioni	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2019	Spese 2020	Spese 2021
	TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		DELLE RISORSE IDRICHE			
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.500.000,00	0,00	0,00
11	SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	210.880,00	581.000,00	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	635.240,00	133.810,00	0,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	9.672.797,00	11.284.930,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	132.100,00	677.100,00	0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	333.781,00	338.781,00	0,00
			Totale:	17.521.130,00	15.145.961,00	95.000,00





Tabella C

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali
L.R. 34/78, art 9-ter, III comma, lettera d

Missioni	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2019	Spese 2020	Spese 2021
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	2.050.000,00	2.050.000,00	10.050.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	11.380.000,00	13.380.000,00	11.380.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	10.554.772,00	10.554.772,00	10.554.772,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	250.276,00	300.276,00	350.276,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	821.981,00	825.981,00	801.981,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	5.300.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	03	EDILIZIA SCOLASTICA	5.000.000,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1.851.885,52	205.000,00	0,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07	DIRITTO ALLO STUDIO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	100.000,00	0,00	0,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	01	SPORT E TEMPO LIBERO	9.210.616,00	11.550.000,00	13.300.000,00





Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2019	Spese 2020	Spese 2021
	TEMPO LIBERO					
07	TURISMO	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.204.350,00	1.204.350,00	1.204.350,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	350.000,00	350.000,00	100.000,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	30.000,00	308.000,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	3.802.000,00	6.672.000,00	12.562.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	370.000,00	135.000,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	435.000,00	1.410.000,00	1.210.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	3.520.000,00	3.430.000,00	3.390.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	20.560.000,00	20.560.000,00	20.560.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	19.595.000,00	15.200.000,00	90.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01	TRASPORTO FERROVIARIO	69.285.814,52	148.148.226,71	148.658.596,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	27.804.038,68	15.736.407,25	11.741.000,00





Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2019	Spese 2020	Spese 2021
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	730.000,00	3.730.000,00	3.600.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	06	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	75.110.031,98	24.885.000,00	50.850.000,00
11	SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.704.108,00	3.934.078,00	3.179.078,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	06	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	13.194.000,00	13.295.000,00	13.295.000,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	25.000,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	248.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	7.693.219,00	7.608.219,00	7.078.219,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	FONTI ENERGETICHE	19.424.000,00	19.474.000,00	19.724.000,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	1.314.000,00	1.314.000,00	1.300.000,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.415.000,00	675.000,00	675.000,00
			Totali:	326.962.163,88	340.479.289,97	355.437.252,00

